



BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLE PROVINCE DI FORLÌ- CESENA E RIMINI PER LA PARTECIPAZIONE A EVENTI FIERISTICI 2022

TERMINI DI APERTURA DEL PRESENTE BANDO:

DALLE ORE 10:00 DEL 25 GENNAIO 2022 ALLE ORE 16:00 DEL 25 MARZO 2022

ART. 1 – FINALITÀ E DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La Camera di commercio della Romagna, nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, concede contributi a fondo perduto per la partecipazione delle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini ad eventi fieristici, con le modalità e nei termini di cui alle seguenti norme di attuazione.
2. Le risorse complessivamente stanziare sono pari a euro 200.000,00.
3. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
 - riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
 - incrementare lo stanziamento, ove possibile, in caso di esaurimento delle risorse stanziare inizialmente;
 - chiudere anticipatamente il bando, in caso di esaurimento delle risorse.

ART. 2 – OGGETTO DELL'INTERVENTO

1. Le manifestazioni ammesse al contributo sono esclusivamente le fiere internazionali organizzate all'estero o le fiere in Italia purchè con qualifica internazionale; la partecipazione alle predette fiere può avvenire sia in presenza, sia in modalità digitale (fiere virtuali con partecipazione da remoto).
2. **Limitatamente alle fiere in Italia** si fa esclusivo riferimento alle fiere con qualifica internazionale certificata presenti nell'elenco del calendario ufficiale approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, secondo le date effettive di svolgimento così come aggiornate dagli Enti organizzatori.
3. È ammessa solo la partecipazione come espositore diretto, titolare dell'area espositiva o comunque documentabile da catalogo.
4. Per ciascuna impresa sarà ammessa una sola richiesta di contributo a fronte della partecipazione ad una manifestazione fieristica organizzata nel periodo ricompreso tra il 01.01.2022 e il 31.12.2022.

ART. 3 – BENEFICIARI

1. Possono partecipare al presente bando le micro, piccole e medie imprese aventi sede legale e/o unità locali operative nelle province di Forlì-Cesena e Rimini.
2. Possono accedere al contributo le imprese che, al momento della domanda di contributo, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - abbiano una localizzazione iscritta al Registro Imprese della Camera di commercio della Romagna;
 - siano attive e in regola con i pagamenti del diritto camerale, anche a seguito di eventuale regolarizzazione;
 - non siano in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, scioglimento, liquidazione coatta amministrativa o volontaria o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa ai sensi dell'Allegato I al Reg. UE n. 651/2014;
 - non rientrino nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Reg. UE n. 1407/2013 (pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli – si veda il successivo art. 7);
 - siano in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) aziendale valida e attiva che sarà utilizzata per le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo del presente bando;
 - non abbiano beneficiato di altri interventi di natura pubblica per la medesima finalità;
 - abbiano assolto gli obblighi contributivi di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni (DURC regolare);



- rispettino le condizioni previste da D.L. 95/2012 art. 4 comma 6, convertito in L. 135/12, secondo il quale: "Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche".

3. Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, fatti salvi i casi in cui è ammessa la regolarizzazione ai sensi del presente Bando, pena la decadenza dell'agevolazione.

4. Sono esclusi i Consorzi, sia con attività interna che esterna. Sono escluse le società strumentali, controllate direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti pubblici.

ART. 4 – DETERMINAZIONE DELL'INTERVENTO

1. Il contributo concedibile non potrà superare il 50% delle spese ammesse (al netto di IVA) e sarà computato fino ad un massimo di:

- **euro 2.000,00** per partecipazioni in presenza a fiere in Italia, Repubblica di San Marino e Unione Europea;
- **euro 4.000,00** per partecipazioni in presenza a fiere extra Unione Europea;
- **euro 2.000,00** per partecipazioni a fiere virtuali.

ART. 5 – RATING DI LEGALITÀ

1. Alle imprese in possesso del rating di legalità¹ al momento della presentazione della domanda, indipendentemente dal numero di "stellette" possedute, verrà riconosciuta una premialità ulteriore pari a euro 200,00 con riferimento ai limiti di cui all'art. 4 e nel rispetto dei massimali de minimis.

ART. 6 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa (al netto di bolli, imposte o qualsiasi altro onere o commissione).

Nel caso di **fiere in presenza**:

- noleggio e allestimento dell'area espositiva (compresi gli eventuali servizi e forniture opzionali quali energia elettrica, pulizia spazio espositivo, assicurazioni obbligatorie, ecc);
- hostess e interpretariato;
- trasporto materiali e prodotti, compresa l'assicurazione;

Nel caso di **fiere virtuali**:

- iscrizione alla fiera e ai relativi servizi, consulenze in campo digital, hosting, sviluppo piattaforme per la virtualizzazione;
- produzione di contenuti digitali.

2. Alle spese sopra elencate si applicano i seguenti vincoli:

- le spese per la partecipazione alle fiere sono ammissibili solo se l'impresa partecipa come espositore documentabile da catalogo;
- le spese devono essere direttamente e inequivocabilmente riferibili alla fiera per la quale viene richiesto il contributo.

3. Non sono ammissibili:

- le spese di viaggio e soggiorno, di taxi, di navette, di parcheggio, di rappresentanza e di produzioni di campionature;
- gli interessi, i mutui, i tributi, i diritti doganali, gli oneri fiscali e previdenziali di qualunque natura o genere.

ART. 7 – REGIME DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

¹ Il Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012, ha introdotto il "rating di legalità", strumento innovativo sviluppato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che riconosce premialità alle aziende che operano secondo i principi della legalità, della trasparenza e della responsabilità sociale.



1. Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse in forma di sovvenzione diretta sulla base del Reg. UE n. 1407/2013, prorogato dal Reg. UE 972/2020, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" che esclude investimenti nei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli (coltivazione del fondo e allevamento del bestiame), della pesca e dell'acquacoltura.
2. La normativa richiamata comporta che un'impresa unica² (art. 2 comma 2 Reg. UE n. 1407/2013) non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a 200.000,00 euro nell'arco dell'esercizio in corso e dei due esercizi finanziari precedenti dell'impresa; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo. Per le imprese del settore autotrasporto di merci su strada il massimale è invece fissato in 100.000,00 euro.
3. Il suddetto Reg. UE 1407/2013, ai fini della verifica dei contributi in "de minimis" già concessi alla medesima impresa, stabilisce altresì che tutte le imprese controllate dalla stessa impresa sono da considerare come un'unica impresa. I contributi "de minimis" ricevuti dalle controllate devono quindi essere sommati a quelli della controllante.
4. La Camera di commercio della Romagna, attraverso il Registro Nazionale Aiuti, provvede a verificare i contributi in "de minimis" ricevuti dalle imprese negli ultimi 3 anni a partire dalla data di concessione del contributo all'impresa stessa. Conclusa la verifica sugli aiuti ricevuti dalle imprese nel triennio di riferimento, la Camera di commercio della Romagna provvederà a concedere il contributo con apposito atto, registrandolo allo stesso tempo sul Registro Nazionale Aiuti.
5. In sede di liquidazione del contributo ai beneficiari, nel caso il contributo erogato risulti inferiore a quello concesso, la Camera di commercio della Romagna provvederà a ricalcolare l'aiuto di cui avranno effettivamente beneficiato le imprese e a ridurlo proporzionalmente con apposito atto, registrandolo allo stesso tempo sul Registro Nazionale Aiuti di Stato.

ART. 8 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di InfoCamere - Servizi e-gov (Agef), **dalle ore 10:00 del 25.01.2022 alle ore 16:00 del 25.03.2022**, salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento dei fondi disponibili.
2. Saranno considerate irricevibili, e quindi escluse senza esame istruttorio, le istanze:
 - presentate in modalità difforme da quella indicata al comma 1 del presente articolo;
 - trasmesse prima del 25.01.2022 e dopo il 25.03.2022;
 - che recano nel Modello Base la firma digitale di un soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa;
 - carenti del Modello Base.
3. Sul sito camerale www.romagna.camcom.it sono pubblicate le istruzioni operative per la trasmissione

² Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica. Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.



telematica delle domande.

4. A pena di esclusione, alla pratica telematica, relativa alla richiesta di contributo, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- **MODELLO BASE** generato dal sistema, firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;
- **MODULO DI DOMANDA**, reso nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione (artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;
- assolvimento dell'imposta di bollo (salvo i casi di esenzione) effettuato con una delle seguenti modalità:
 - versamento tramite modello F24, che dovrà essere allegato (facsimile disponibile sul sito internet www.romagna.camcom.it);
 - acquisto e annullamento di una marca da bollo, il cui il numero identificativo va riportato nell'apposita sezione del modulo di domanda. L'annullamento deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro. La marca da bollo deve essere conservata in originale per eventuali successivi controlli.

5. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ART. 9 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La Camera di commercio esamina le domande pervenute, secondo l'**ordine cronologico** di arrivo delle richieste verificando:

- la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 3, ivi compreso il rispetto del regime de minimis;
- la tipologia di interventi agevolabili di cui all'art. 2 del presente Bando;
- il rispetto dei requisiti formali e procedurali previsti dal presente Bando.

2. La graduatoria delle domande è approvata **entro 60 giorni** dalla data di scadenza del bando, ovvero dalla data di pubblicazione sul sito di chiusura anticipata dei termini per esaurimento dei fondi disponibili, con provvedimento del dirigente che indicherà:

- le imprese ammesse;
- l'entità del contributo concesso;
- le eventuali imprese ammesse con riserva per esaurimento fondi disponibili e finanziabili solo a seguito di minori rendicontazioni o rifinanziamenti;
- gli interventi non ammessi per mancanza dei requisiti ai sensi del presente Bando.

3. Entro il termine di 20 giorni dall'adozione del predetto provvedimento l'impresa riceverà, tramite PEC, comunicazione di concessione del contributo richiesto, mentre la graduatoria sarà pubblicata nel sito internet camerale alla pagina dedicata al presente bando.

4. La posizione in graduatoria è conservata in caso di richiesta di integrazioni o delucidazioni per sanare parti non essenziali della domanda inviata: in tal caso, ai fini dell'invio, il tempo massimo concesso è di **5 giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di chiarimenti/integrazione della Camera di commercio. La mancata o la tardiva risposta entro i termini assegnati comportano la decadenza dell'istanza e la cancellazione dalla graduatoria.

5. In ogni caso l'entità del contributo indicata nel provvedimento di concessione può essere soggetta a modificazioni derivanti dall'istruttoria avente per oggetto la verifica dell'ammissibilità delle spese sostenute in coerenza con quanto stabilito dal presente disciplinare.

6. All'impresa che si è collocata all'ultimo posto utile in graduatoria per l'ammissione al contributo viene erogata una somma pari all'importo residuo disponibile sul plafond di risorse stanziato per le finalità del presente Bando. In caso di reintegro dei fondi in momento successivo da parte della Camera di commercio, all'impresa verrà riconosciuto l'importo differenziale spettante e non concesso precedentemente per incapienza.



ART. 10 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Le imprese che hanno ricevuto comunicazione di concessione del contributo richiesto, dovranno inviare, mediante pratica telematica, la rendicontazione inderogabilmente **entro 60 giorni** dalla data di conclusione della manifestazione fieristica.
2. Le imprese che parteciperanno a un evento fieristico nel periodo compreso dal 1° gennaio 2022 alla data di comunicazione di concessione del contributo richiesto dovranno presentare la rendicontazione inderogabilmente **entro 60 giorni dalla data** di comunicazione di concessione.
3. Alla pratica di rendicontazione (**MODELLO BASE**) dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - **modulo di rendicontazione**, contenente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e di certificazione di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti di spesa con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
 - **copia delle fatture pagate o di altra corrispondente documentazione giustificativa delle spese sostenute**, contenenti la chiara individuazione dell'intervento effettuato, in relazione all'evento fieristico oggetto di domanda; sono escluse le fatturazioni tra società appartenenti allo stesso gruppo.
 - **prova dell'avvenuto pagamento integrale delle spese da parte del beneficiario del contributo** mediante transazioni bancarie verificabili (ad esempio bonifico con indicazione di "eseguito" o "pagato", ri.ba, assegno, bancomat e carta di credito intestati all'impresa beneficiaria del contributo e con causale riconducibile alla tipologia delle spese ammissibili).
4. Per le rendicontazioni pervenute incomplete o che rendano necessario effettuare un supplemento di istruttoria, l'ufficio competente provvederà a darne comunicazione tramite PEC all'interessato, fissando un ulteriore termine massimo di **10 giorni naturali e consecutivi**. La mancanza di una risposta ovvero il ritardo superiore al 10° giorno determineranno la decadenza dal contributo.
5. La rendicontazione di spese ammissibili superiori all'importo indicato in domanda non darà luogo ad un aumento dell'importo del contributo concesso ed erogato.
6. La liquidazione del contributo è disposta con provvedimento del titolare di Posizione Organizzativa "Servizio Sviluppo Competitività Imprese e Territorio", laddove nominato, o in mancanza del Dirigente di Area della Camera di commercio, sulla base degli esiti istruttori relativi forniti dall'ufficio competente.
7. Il termine per la conclusione del procedimento di liquidazione è fissato in 90 giorni dalla data di ricezione della rendicontazione, fatta salva la sospensione del termine per le integrazioni e le richieste istruttorie.

ART. 11 – CUMULO

1. I contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con altri contributi pubblici relativi agli stessi costi ammissibili. L'impresa, pertanto, attesterà nel modulo di domanda di non aver richiesto altra agevolazione (di fonte europea, nazionale, regionale o altro) sulle medesime spese oggetto del presente Bando.

ART. 12 – CONTROLLI

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo e il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

ART. 13 – REVOCA DEL CONTRIBUTO, RINUNCIA

1. Il contributo sarà oggetto di revoca nei seguenti casi:
 - a) mancanza dei presupposti e dei requisiti elencati agli artt. 2 e 3 del presente Bando;
 - b) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dall'art. 9 del presente Bando;
 - c) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - d) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 11 del presente disciplinare, per cause imputabili al beneficiario;



e) esito negativo dei controlli di cui al precedente art. 11.

2. In caso di revoca del contributo le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

3. Le imprese che intendono rinunciare al contributo devono comunicarlo tramite PEC inviata all'indirizzo cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: {nome Azienda} – rinuncia al contributo fiere estero 2022.

ART. 14 – ANNULLAMENTO FIERA PER PROTRARSI DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSA CORONAVIRUS

1. E' ammessa la sostituzione con un'altra fiera nel solo caso in cui la manifestazione fieristica indicata nella prima domanda sia stata successivamente annullata dagli organizzatori per ragioni direttamente connesse al protrarsi dell'emergenza sanitaria e si intenda partecipare ad altra manifestazione in programma nel 2022.

2. L'impresa manterrà la posizione in graduatoria acquisita con la prima istanza, a condizione che l'importo del contributo richiesto per la fiera in sostituzione sia pari o inferiore al contributo precedentemente richiesto per la fiera annullata.

3. Sarà sufficiente inviare una comunicazione via PEC, con la richiesta di sostituzione della fiera causa annullamento per Coronavirus, il nome della manifestazione in sostituzione, il periodo di svolgimento e l'importo del contributo richiesto.

ART. 15 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Dirigente di area competente.

ART. 16 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del Reg. UE 2016/679 ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

2. I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni dalla concessione del contributo fatti salvi ulteriori termini previsti dalla vigente disciplina. Gli interessati potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR, tra i quali richiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, se ammissibile. Per l'esercizio dei diritti è sufficiente contattare la Camera di commercio ai recapiti sotto indicati. Resta ferma la possibilità, nel caso in cui si ritenga non soddisfatto l'esercizio dei propri diritti, di proporre reclamo, ex art. 77 del GDPR, al Garante per la protezione dei dati personali come anche specificato nel sito <http://www.garanteprivacy.it>.

3. L'Informativa completa, il nominativo del Responsabile della protezione dei dati e il contatto dello stesso sono indicati nella sezione Privacy presente in Home Page del portale <http://www.romagna.camcom.it/> della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini.